

**PARTE SPECIALE "G"**

---

***REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E  
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO***

**ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto è stato parzialmente modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società:

***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

***Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

1. grave:
  - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
2. gravissima se dal fatto deriva:
  - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

**Esclusione della responsabilità amministrativa della società**

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti"*.

#### LE ATTIVITA' SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/21

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001. L'analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L. svolta nel corso dei lavori di redazione del presente Modello ha consentito di identificare i presidi adottati dalla Società a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l'analisi delle attività e delle lavorazioni nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del Decreto, e riportate nel precedente paragrafo, è contenuta nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società. In data 11/05/2022 è stato nominato quale procuratore delegato in materia di ambiente e sicurezza il sig. Andrea Sanfelici, come da poteri meglio specificati nell'Allegato n. 1 cui per completezza si rimanda. Ad integrazione di quanto già contenuto nel DVR qui si segnala:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina del RSPP</li> <li>• Definizione del <i>budget</i> di spesa in materia di sicurezza</li> <li>• Valutazione rischi, redazione del DVR e suo aggiornamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione delle ditte appaltatrici e gestione degli appalti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legale rappresentante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomina Medico competente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione documentazione per le Certificazioni obbligatorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione dei Rischi e elaborazione del relativo documento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> <li>• RLS</li> <li>• Addetti antincendio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione ed elaborazione delle Misure preventive e protettive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione fattori a rischio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazione ai lavoratori sui rischi per la salute e misure di prevenzione e protezione adottate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> <li>• Medico competente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegnazione mansioni (prevenzione e lotta antincendio – evacuazione – primo soccorso – gestione dell’emergenza)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> <li>• preposti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> <li>• Regolamento interno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservazione ed aggiornamento Registro Infortuni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo corretto utilizzo delle attrezzature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RLS</li> <li>• RSPP</li> <li>• Preposti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto di materiale e attrezzature</li> <li>• Controllo utilizzo delle dotazioni di sicurezza (guanti, tappi, mascherine, tuta, scarpe, ecc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• RLS</li> <li>• Preposti</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• Singolo lavoratore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RLS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> <li>• Regolamento interno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio informazioni al RSPP, al datore di lavoro e all’Organismo di Vigilanza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RLS</li> <li>• Preposti</li> <li>• Operatori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> <li>• Regolamento interno</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispezioni per prevenzione incendi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• Addetti antincendio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione riunioni periodiche sulla sicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> <li>• Preposti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza sulle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> <li>• RLS</li> <li>• Preposti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione di ruoli, poteri e responsabilità in materia di sicurezza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datore di lavoro</li> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione delle emergenze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegato in materia di sicurezza</li> <li>• RSPP</li> <li>• Responsabile sicurezza sul lavoro</li> <li>• Preposti</li> <li>• RLS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice Etico</li> <li>• PS</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione del rischio biologico (da COVID-19, o altri virus e/o agenti patogeni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RSPP</li> <li>C.d.A.</li> <li>Delegato in materia di sicurezza</li> <li>Preposti</li> <li>RLS</li> <li>Medico del lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice Etico</li> <li>PS</li> <li>DVR</li> </ul>
---	--	---

Eventuali integrazioni della suddetta area di attività a rischio potranno essere disposte dal C.d.A. di concerto con l'O.d.V., a cui è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, RSPP e dipendenti "esponenti aziendali" nell'area di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale (i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fini di impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo all'art. 25-septies.

Qui di seguito sono elencate le quattro fasi di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro cui la Società si è ispirata per la definizione di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

**Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

**Attuazione:** si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:

- individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- attività di informazione e formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

**Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione *audit* periodici o delle attività di sorveglianza.

**Riesame:** si tratta delle attività di riesame periodico al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

### LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, CEP EUROPE S.R.L. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e gestire i rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa la Società ha definito un chiaro **organigramma in materia di sicurezza** che individua i soggetti di seguito indicati:

- il Datore di Lavoro;

- Delegato in materia di sicurezza
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- il Medico Competente;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Preposti;
- Addetti antincendio.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito: a tale proposito, la stessa esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza e salute di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse.

### IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato da CEP EUROPE S.R.L. sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

#### 1) Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Nello svolgimento delle attività, tutti i Destinatari del Modello231 sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole dettate dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure adottate in materia di sicurezza.

È inoltre fatto espresso **obbligo** a carico di tutti i destinatari di:

1. rispettare il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008);
2. rispettare tutta la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
4. osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in Cooperativa;
5. osservare rigorosamente tutte le disposizioni interne (contenute in protocolli, regolamenti o emanate *ad hoc*) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo a quelle previste in tema di rischio biologico (anche da COVID-19, o altri virus e/o agenti patogeni);
6. assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008, n. 81;
7. inserire un'apposita clausola contrattuale che i consulenti, i partners ed i fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico e del Codice di condotta per parti terze, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico e di cui al Codice di condotta per parti terze (es. clausole risolutive espresse, penali).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- attenta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e completa trasposizione degli stessi nel Documento di Valutazione dei rischi;
- eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non possibile, loro riduzione al minimo;

- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- misure igieniche;
- misure di protezione collettiva e individuale;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza,
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori.

In particolare, con riferimento al rischio biologico (da COVID-19, o altri virus e/o agenti patogeni), la Società ha l'**obbligo** di:

- informare i propri dipendenti e chiunque entri in azienda sulle misure anti-contagio adottate, anche attraverso l'affissione di dépliant informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali; raccomandata è anche la creazione di mailing list interne o di chat aziendali (ad es., utilizzando WhatsApp) per informare adeguatamente dipendenti e collaboratori su tutte le misure adottate, se possibile in un momento precedente all'ingresso nei luoghi di lavoro;
- disciplinare le modalità di accesso in azienda di dipendenti, eventualmente prevedendo il controllo della temperatura corporea (nel rispetto della vigente disciplina sulla privacy) ovvero escludendo l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- individuare procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, dei mezzi aziendali, degli spogliatoi e delle aree comuni e di svago;
- dotare i dipendenti di dispositivi di protezione individuale e implementare le misure di precauzione igienica personale, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze lavorative, mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi alle prescrizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, nonché idonei liquidi detergenti per le mani;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- prevedere misure di riorganizzazione delle attività aziendali, chiudendo tutti i reparti non essenziali alla produzione, incentivando l'utilizzo di alternative digitali (oltre a favorire il cd. smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza) che consentano di partecipare a conferenze e riunioni di lavoro a distanza – in modo che i viaggi possano essere limitati ai casi strettamente necessari –, assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- predisporre una procedura per la gestione di dipendenti con sintomatologia da Coronavirus, al fine di isolare il soggetto interessato, dotarlo di una mascherina protettiva e avvertire le autorità sanitarie competenti che provvederanno ad effettuare i relativi ulteriori interventi;
- verificare costantemente sul rispetto delle disposizioni stabilite sul punto.

In particolare la Società **opera assicurando**:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Per la materia in esame, le procedure “ad hoc” sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

È inoltre **obbligo** della stesa valutare i processi critici per la sicurezza aziendale quali insiemi di rischi più ampi rispetto alla semplice sommatoria dei rischi legati alle singole attività.

## 2) Standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Con riferimento alle attività sensibili sopra individuate ed in attuazione di quanto sopra, la Cooperativa ha implementato e costantemente implementerà un sistema di gestione della sicurezza, anche in considerazione della specifica realtà in cui opera la Cooperativa, che, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, articolandosi in specifiche procedure, deve assicurare:

### **Piani annuali e pluriennali:**

- l'individuazione di soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- comunicazione a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione.

### **Prescrizioni:**

- disciplina di ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definizione di criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplina di ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide della aziendali;
- definizione di modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

### **Organizzazione e responsabilità (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione – RSPP):**

- previsione di una sua formale designazione;
- definizione, in considerazione dell'ambito di attività, di requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- previsione di tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- previsione di tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

### **Organizzazione e responsabilità: addetti del servizio di prevenzione e protezione – ASPP:**

- previsione di una formale designazione;
- definizione, in considerazione dell'ambito di attività, di requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- previsione della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- previsione della tracciabilità della formale accettazione da parte degli ASPP.

### **Organizzazione e responsabilità: Medico competente**

- previsione della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definizione della documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- previsione della tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

### **Disposizioni normative:**

- disciplina di ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- disciplina di modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- disciplina di modalità di rendicontazione delle spese;
- disciplina della tracciabilità delle attività effettuate.



**Sistema di deleghe di funzioni:**

- garantisce la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- garantisce la sussistenza di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- garanzia di sussistenza di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

**Valutazione dei rischi: "Ruoli e Responsabilità":**

- disciplina di ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identificazione delle responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identificazione di modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- previsione, laddove necessario, della tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- previsione, laddove necessario, della valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- previsione, se necessario, dell'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- previsione, laddove necessario, del censimento e della caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- previsione dell'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

**Documento di valutazione dei rischi (DVR):**

- contiene il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- contiene l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

**Organizzazione e Responsabilità: "Incaricati Emergenze":**

- previsione di una formale designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente;
- definizione, in considerazione dell'ambito di attività, di requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- previsione della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- previsione della tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

**Organizzazione e Responsabilità: "Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili":**

- previsione di una formale designazione nell'ambito delle attività in appalto del Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della normativa vigente;
- definizione, in considerazione dell'ambito di attività, di requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- previsione della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- previsione della tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

**Controllo operativo: "Affidamento Compiti":**

- definizione di ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definizione delle misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;

- previsione della tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

**Controllo operativo: "Misure di prevenzione e protezione":**

- definizione di ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- previsione della tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

**Gestione delle emergenze:**

- definizione di ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definizione delle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definizione delle modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individuazione di provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definizione delle modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definizione dell'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

**Consultazione e Comunicazione:**

- previsione di riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e l'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

**Diffusione delle informazioni:**

- disciplina di ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- identificazione e informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

**Formazione, sensibilizzazione e competenze:**

- disciplina di ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- disciplina dei criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- disciplina di ambito, contenuti e modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- disciplina dei tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

**Rapporti con fornitori e contrattisti: "Informazione e Coordinamento":**

- definizione di ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

**Rapporti con fornitori e contrattisti: "Qualifica":**

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- previsione della valutazione dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- previsione della valutazione della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

**Rapporti con fornitori e contrattisti: "Clauseole contrattuali":**

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di inserimento della clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

**Rapporti con fornitori e contrattisti: "Monitoraggio dei fornitori":**

- identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

**Gestione appalti:**

- assicurarsi, nella selezione degli appaltatori e nella gestione degli appalti, che vengano applicati i principi di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Il datore di lavoro deve, quindi:
- selezionare gli appaltatori, sia lavoratori autonomi sia imprese, previa verifica dell'idoneità tecnico professionale;
- se i lavori ricadono nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 redigere il DUVRI ovvero avvalersi, nei casi previsti dallo stesso articolo, della possibilità di individuare un incaricato responsabile della cooperazione e del coordinamento;
- attivare le procedure di cui al Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008 nel caso si tratti di cantieri temporanei e mobili;
- comunicare all'appaltatore o agli appaltatori la propria politica e, se necessario, il soggetto di riferimento per l'attività oggetto dell'appalto.

**Gestione degli asset:**

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli *asset*, in termini di manutenzione ed ispezione affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori;
- previsione di periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli *asset* e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- previsione di pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni e incidenti:**

- disciplina di ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- disciplina di ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
- disciplina delle modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- disciplina di ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

**Misura e monitoraggio delle prestazioni: "Altri dati":**

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

**Audit sulla Sicurezza sul Lavoro:**

- definizione della tempistica per la programmazione delle attività di *audit*;
- definizione delle competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività oggetto dell'*audit*;
- definizione delle modalità di registrazione degli *audit*;
- definizione delle modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;

- definizione delle modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- definizione delle modalità di comunicazione dei risultati dell'*audit* alla Direzione aziendale.

**Reporting:**

- tracciabilità e disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l'invio periodico delle informazioni inerenti:
  - agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
  - ai risultati degli *audit*;
  - al risultato del monitoraggio delle *performances* del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica;
  - alle spese sostenute e ai risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

**Conduzione del processo di riesame:**

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
  - analisi delle risultanze del *reporting* ottenuto;
  - analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
  - individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza e igiene in azienda;
  - tracciabilità delle attività effettuate.

**PROCEDURE DI PREVENZIONE**

La Società implementerà un sistema di controlli volto alla creazione di un canale informativo nei confronti dell'organismo di Vigilanza al fine di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Le procedure e i controlli adottati da CEP EUROPE SRL sono da considerarsi parti integranti del presente Modello 231. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano:

- la diffusione del Codice Etico e del Modello e rispetto dei principi ivi contenuti;
- la predisposizione e l'aggiornamento del DVR ai sensi del TU 81/08;
- il sistema di deleghe e la definizione di un organigramma in materia di sicurezza;
- l'inserimento di apposite clausole contrattuali.

CEP EUROPE S.R.L. adotterà un sistema di controlli interno diretto a prevenire la commissione dei reati, anche attraverso *reporting* all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231, dei reati presupposto e/o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente effettuare opportuna segnalazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 24/23.